



COMUNE DI TRUCCAZZANO

*Città Metropolitana di Milano
Via G. Scotti 50, CAP 20060*

Settore 4 Finanziario e Risorse umane

Determinazione N. 10 DEL 14-03-2024

Registro Generale n. 86 del 14-03-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE E PARIFICAZIONE CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - ANNO 2023

PREMESSO che l'art. 93 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di responsabilità patrimoniale così recita:

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato

della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte

dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n.

1214.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità

nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente

illecito arricchimento degli eredi stessi”;

RICHIAMATO inoltre l'art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo ai conti degli agenti contabili interni, in base al quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario,

l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto

della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della

Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

- a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
- b) la lista per tipologie di beni;
- c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
- d) la documentazione giustificativa della gestione;
- e) i verbali di passaggio di gestione;
- f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
- g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità

da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160;

VISTO l'art. 227 comma 6-ter del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce, tra l'altro, che il modello relativo alla resa del conto da parte dell' agente contabile è quello previsto dal decreto del Presidente

della Repubblica 31 gennaio 1996, n.194;

RICHIAMATI il D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare gli artt. 137 e seguenti nonché l'art.

233 del D.L.gs. 267/2000, che, tra l'altro, prevedono quanto segue:

- gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge (per gli Enti Locali vale il termine di 30 giorni stabilito dall'art.233 del D.L.gs. 267/2000), dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione

della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza;
- l'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente (per gli Enti Locali il predetto deposito deve avvenire, ai sensi dell'art. 233 del D.L.gs. 267/2000, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto);

CONSIDERATO che:

- Agenzia delle Entrate – Riscossioni;

VERIFICATA la corrispondenza dei conti della gestione del predetto Agenti della Riscossione con i documenti giustificativi allegati;

DATO ATTO che le somme gestite e rendicontate corrispondono alle somme registrate nella contabilità dell'Ente, come dimostrato dai conti annuali della gestione 2023 (Mod. 21), e pertanto è possibile la parificazione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Dato atto inoltre che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e tecniche riguardanti la materia in oggetto;

Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 109, comma 2, del T.U.E.L.;

Riconosciuta altresì la propria competenza, per gli effetti di cui all'art. 147 bis del D. L.gs n. 267/2000 e s.m.i., a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il conto della gestione annuale del sotto riportato Agente della Riscossione per l'esercizio 2023 corredato da tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente:

Agenzia delle Entrate -Riscossione

2. **Di Dare Atto** che le risultanze del conto di cui al punto 1 corrisponde alle somme registrate nella contabilità dell'Ente, come dimostrato dai conti annuali della gestione 2023 (Mod. 21), e di procedere pertanto alla parificazione dei medesimi conti;

3. **Di Dare Atto** che il conto della gestione oggetto del presente provvedimento, debitamente parificati,

verranno trasmessi, considerato quanto stabilito dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive

disposizioni e dall'art. 139 del D. Lgs. 174/2016, alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti mediante il sistema SIRECO (Sistema Informativo Resa Elettronica Conti);

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO – FINANZIARIO

Il Responsabile Settore 4 Finanziario e Risorse umane
Rag. VIVIANA MARGHERITA CERA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, esprime parere

Favorevole

Truccazzano, 14-03-2024

Il Responsabile Settore 4 Finanziario e Risorse umane
Rag. VIVIANA MARGHERITA CERA

Firmata digitalmente di sensi del D.Lgs. n. 82/2005